



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VI SETTORE: Polizia Locale

I° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Traffico

Reg. **340/2020**

Fasc. 1- 2 ord. dirigenz. limitazioni traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Ordinanza Nr: 169

Del: 05/12/2020

Oggetto: disciplina temporanea della circolazione stradale in alcune strade del centro urbano, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza in alcune strade ricadenti nel centro urbano risultanti dissestate, mediante l'utilizzo delle tecnologie "NUPHALT E SPRAY PATCHER" per il periodo intercorrente dal 9/12/2020 al 31/12/2020.

Il Responsabile del Settore

VISTI:

- l'art. 5, comma 3, l'art. 6, comma 4, lett. a e b), in relazione all'art. 7, comma 1 lett. a), l'art. 14, comma 1, lett. c) del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);
- il D. Lgs n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ed in particolare l'art. 107;
- viste le direttive del MIT anno 2000 e 2006 in materia di corretta apposizione di segnaletica stradale;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs 81/2008 testo unico sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il DPCM 26/04/2020 e segg., recante misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19;
- art. 25 dell'ordinanza R.A.S. 20 del 02/05/2020 e segg., recante misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna;

VISTA la disposizione commissariale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 07/01/2019;

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale a contrattare del Responsabile del VI Settore n. 899 del 23/11/2016, veniva previsto l'acquisizione sul MEPA nel Bando "Facility Management Urbano" - Categoria 3 per la fornitura di servizi di anagrafica urbana e Catasto stradale finalizzati alla gestione della rete stradale e delle relative pertinenze (CIG 6874670526), con invito di tutti gli operatori economici iscritti alla categoria 3, per le seguenti attività:

- I. individuazione delle consistenze delle strade (prodotto: cpv 71354300-7);
- I. rilievo, costituzione ed aggiornamento del catasto stradale semplificato (prodotto: cpv 71354300-7);

2. servizio di anagrafica tecnica per il rilievo, la costituzione e l'aggiornamento del catasto della segnaletica verticale e orizzontale;
3. monitoraggio dello stato delle pavimentazioni delle strade (prodotto: cpv 71354300-7);

PRESO ATTO della determinazione n.1032 del 20/12/2016, relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di fornitura di servizi di anagrafica urbana e Catasto stradale finalizzati alla gestione della rete stradale e delle relative pertinenze Società RODECO PMS PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM SRL, con sede in Milano Via Noto 6 PI 07814420969 (RDO I411235);

CONSIDERATO che la società RODECO, risulta aver ultimato per il Comune di Monserrato (capofila del progetto Oscar plus) le attività consistenti in:

1. individuazione delle consistenze delle strade: reperimento informazioni e precisa quantificazione delle strade;
1. rilievo delle strade comunali mediante mezzo ad alto rendimento;
2. costituzione del catasto stradale semplificato (tracciati stradali, accessi carrabili, dispositivi di ritenuta, impianti di illuminazione, opere di smaltimento acque, tipologia pavimentazione, piste ciclabili ect);
3. costituzione del catasto della segnaletica verticale e orizzontale;
4. monitoraggio e dello stato delle pavimentazioni delle strade (rilievo delle pavimentazioni, creazione schede di dettaglio per tutta la rete viaria);
5. sistemazione di alcune strade dissestate (n. 300 anomalie), mediante l'utilizzo di materiale ad alta tecnologia;

ACCERTATE le condizioni delle piattaforme stradali in alcune strade ricadenti negli assi viari interessati da maggior traffico risultanti dissestate per la presenza di buche e avvallamenti, la cui pericolosità sul possibile accadimento di eventi infortunistici, hanno indotto questa Amministrazione, al reperimento di ulteriori fondi necessari per uno studio (monitoraggio, quantificazione e classazione degli stati di ammaloramento) ed intervento di messa in sicurezza, **al fine di ripristinare la sicurezza stradale nei restanti punti interessati dagli interventi di manutenzione, considerati in tal senso delle vere e proprie "insidie"**;

RICHIAMATE a tal proposito:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.111 del 30/9/2020, ove si fornivano direttive al Responsabile del VI Settore per la messa in sicurezza di ulteriori 400 punti della rete stradale urbana comportanti situazioni di pericolo per la circolazione stradale, **quale intervento previsto in continuità con il precedente effettuato nell'anno 2017;**
- la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n. 771 del 2/10/2020, di affidamento del servizio di monitoraggio degli ammaloramenti delle pavimentazioni stradali, su arterie ad alto tasso di traffico, necessario allo sviluppo del progetto Oscarplus, con affidamento diretto alla Società SPIVA Srl;

RILEVATO che per procedere alla messa in sicurezza delle strade rilevate dallo studio effettuato dalla società SPIVA srl, si richiedeva offerta mediante la piattaforma telematica di acquisto regionale SARDEGNA CAT alla società ABSOLUTE ASPHALT SRL, facente parte del gruppo RODECO, ed esclusivista a livello nazionale per l'utilizzo delle tecnologie d'avanguardia denominate "nuphalt" e "spray patcher";

PRESO ATTO dei risultati dell'indagine effettuata dalla Soc. Spiva Srl per la realizzazione del catasto strade sullo stato di ammaloramento superficiale della pavimentazione, eseguita per conto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del contratto di cui sopra, in particolar modo su alcuni tratti della rete di viabilità principale tra cui via Decio Mure intersezione via San Fulgenzio (rotatoria) lato destro e sinistro, Vie Argentina, Caracalla, Cesare Cabras ambo le carreggiate, dell'Argine, Giulio cesare, Giuseppe Zuddas, Monte Arqueri, Monte Linas, Palau, Porto Botte, Riu Mortu ambo i lati, San Fulgenzio, San Gottardo (ambo i lati), San Valeriano (ambo i lati), Sant'Angelo;

VERIFICATO che in tale circostanza, sono state riscontrate situazioni di pericolo per la circolazione (presenza di avvallamenti e buche), che richiedono interventi urgenti, anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi delle situazioni riscontrate, mediante l'utilizzo di tecnologie denominate "NUPHALT E SPRAY PATCHER", utilizzate dalla proponente in esclusiva per l'Italia e aventi le seguenti caratteristiche;

- la tecnologia *NUPHALT* rappresenta una rivoluzione per il pronto intervento su pavimentazioni ammalorate, riciclando il 100% della pavimentazione esistente, senza necessitare di alcuna fresatura e senza produrre materiali di risulta. Consiste nella rigenerazione a caldo di una pavimentazione fortemente ammalorata (con fessure a reticolo, ormaie, ect) per la riparazione di buche stradali e per interventi urgenti di manutenzione preventiva. L'apparecchiatura impiegata consente di effettuare rappezzi della dimensione di minimo 1,0 mq e fino ad un massimo di 2,0 mq, mediante un processo di riscaldamento circa 4, 5 centimetri superficiali della pavimentazione portati alla temperatura di 180 °C, attraverso un sistema di bruciatori a termostato. I vantaggi della tecnologia *NUPHALT* sono nella rapidità di intervento, impiego limitato di macchine, assenza di fresatrice, elevata garanzia dell'intervento pari almeno a 2 anni, totale mancanza di prodotti da smaltire in discarica;
- la tecnologia *SPRAY PATCHER* si basa sull'impiego di emulsioni bituminose modificate, spruzzate insieme ad inerti ed interviene su buche e zone particolarmente ammalorate, mediante riempimento e copertura con miscela di graniglie selezionate di pezzature 3-8 mm con idonee caratteristiche di forma e durezza ed emulsioni bituminose cationiche pari al 65% a rapida rottura coesiva; posa in opera con macchina automatica dotata di tramoggia per inerti, serbatoio per emulsione riscaldato. La lavorazione prevede la pulizia della zona da riparare con aria ad alta pressione. Le fasi del lavoro riguardano la pulizia della zona da riparare, getto di speciale emulsione con funzione di aggrappante, getto di graniglia silicea miscelata con emulsione, copertura dell'intervento mediante piastra vibrante; sigillatura finale dei bordi dell'area ammalorata e ripristinata;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 839 del 20/10/2020, avente ad oggetto il contratto per interventi di messa in sicurezza di circa 400 punti della rete comportanti situazioni di pericolo mediante RDO su SARDEGNA CAT. affidamento diretto a favore della ditta Absolute Asphalt Gruppo Rodeco PI 04243840271;

DATO ATTO che trattasi di un intervento complementare e continuativo allo studio di monitoraggio effettuato dalla Soc. Spiva Srl in base ai risultati delle indagini condotte su 400 punti della rete stradale urbana comportanti situazioni di pericolo per la circolazione stradale, e della necessaria messa in sicurezza della medesima quale intervento previsto in continuità con il precedente effettuato nell'anno 2017;

VISTA la planimetria con la mappa dei punti di monitoraggio presentato dalla Soc. Spiva Srl relativamente alla fase di interventi, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

DI CONSIDERARE l'intervento di cui sopra strategico per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stradale e coerente con le linee di attuazione del progetto OSCAR Plus (Osservatorio per la sicurezza dei cittadini automobilisti responsabili), cofinanziato con i fondi del 4° e 5° programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

ATTESO che la sicurezza delle persone e delle cose, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e che i provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della sicurezza e al rispetto della legge stradale;

RITENUTO di dover provvedere in merito all'adozione di una disciplina della circolazione veicolare nelle strade suindicate ricadenti nello studio di monitoraggio e verifica come da planimetria fornita dalla Soc. Spiva srl. a partire dal 9/12/2020 sino alla conclusione dei lavori previsti per il 31/12/2020;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si addivenga ad adottare in via temporanea la disciplina della circolazione stradale nelle strade ricadenti nello studio di monitoraggio effettuato dalla Società aggiudicatrice, a partire dal giorno **9/12/2020 al 31/12/2020**, nello specifico:

- chiusura al traffico parziale o totale qualora ricorressero le condizioni 8valido dalle dalle ore 7.00 alle ore 19.00) , nonché il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (valido in modalità 0-24), nelle seguenti strade ricadenti rete di viabilità principale: **via Decio Mure intersezione via San Fulgenzio (rotatoria) lato destro e sinistro, Vie Argentina, Caracalla, Cesare Cabras ambo le carreggiate, dell'Argine, Giulio cesare, Giuseppe Zuddas, Monte Arqueri, Monte Linas, Palau, Porto Botte, Riu**

Mortu ambo i lati, San Fulgenzio, San Gottardo (ambo i lati), San Valeriano (ambo i lati), Sant'Angelo;

Le limitazioni previste, dovranno essere adottate in relazione alle esigenze di cantiere, di volta in volta valutate dal Responsabile Tecnico della Ditta Appaltatrice ABSOLUTE ASPHALT SRL, onde procedere all'esecuzione dell'intervento per la messa in sicurezza della circolazione stradale in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego dei materiali ad alta tecnologia denominati "NUPHALT E SPRAY PATCHER".

DISPONE

che la Ditta appaltatrice esecutrice dei lavori PROVVEDA:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella PEC poliziamunicipale@pec.comune.monserato.ca.it;
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;
- **il richiedente dovrà provvedere agli adempimenti previsti dai DPCM e delle Ordinanze Regionale e Comunali vigenti, recanti misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19; a tal proposito farà pieno riferimento al testo unico sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 81/2008. Il personale del Settore scrivente provvederà a frequenti verifiche in loco, sull'osservanza delle disposizioni in allegato al presente provvedimento (allegato A).**

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del Decreto Lgs 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e sui controlli al rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Zurru.
Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso:
 - entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 2/7/2010 n.104 (Attuazione dell'[articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza, a:

- alla Soc. ABSOLUTE ASPHALT GRUPPO RODECO sede;

E trasmessa per conoscenza a:

- Prefettura Cagliari;
- Sindaco/Assessore Viabilità e Traffico;
- Carabinieri Monserrato;
- UTC Urbanistica ed Edilizia Privata Monserrato;
- UTC LL.PP. Monserrato;
- Oscar WEB;
- Campidano Ambiente Selargius;
- Albo pretorio online;

Monserrato, li 05 Dicembre 2020

MM

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
Dott. Massimiliano ZURRU**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Allegato A all'ordinanza dirigenziale del 05/12/2020

Provvedimenti governativi e regionali vigenti recanti misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19 (cantieri di edilizia pubblica e privata).

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI EDILI

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si e' ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria.

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della

preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche' dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita' del cantiere; nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove necessario, alla loro ventilazione • La periodicitá della sanificazione verra' stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni; il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio dei predetti dispositivi.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della

sanita'; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detersivi anche delle tastiere dei distributori di bevande;

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID 19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

ART. 25 ORDINANZA R.A.S. 20 DEL 02/05/2020 e segg.

... È consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata, nel rispetto delle misure di distanziamento e divieto di assembramento e previa assunzione di protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, come definiti a livello nazionale dalle rispettive associazioni di categoria. Il responsabile della sicurezza dovrà, inoltre, verificare la presenza in cantiere di tutti i dispositivi di protezione dei lavoratori ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria in materia di COVID_19....

Firma per presa Visione _____

(allegato firmato ritrasmettere all'indirizzo Pec poliziamunicipalae@pec.comune.monserrato.ca.it)